



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**  
**-SEZIONE XV CIVILE-**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angelo Mambriani	Presidente
dott.ssa Alima Zana	Giudice estensore
dott. Nicola Fascilla	Giudice a latere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 29156/2022 promossa da:

**CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED**, con il patrocinio degli avv.ti  
D'ANDREA CARLO, SACCOCCIA ROBERTO, VERZELLA RICCARDO, GIANOLA VERONICA e  
LAURETI DONATELLA

ATTORE

contro

**F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.**, con il patrocinio dell'avv. BOVO LORIS  
**ZHANG KANGYANG**, con il patrocinio dell'avv. MARINONI MARCO

CONVENUTI

OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 comma 1 n. 1 c.c. avente ad oggetto l'inefficacia della delibera assembleare del 18.2.2019 nella parte in cui l'amministratore rinuncia al proprio compenso e dell'atto di rinuncia.

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli contenenti le precisazioni delle conclusioni depositati in data 5 aprile 2024 e 9 aprile 2024.

CONCLUSIONI ATTORE CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED

*“Voglia l’On.le Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis, NEL MERITO Voglia l’On.le Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell’azione proposta, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c.: - Dichiarare l’inefficacia nei confronti della società attrice, nella spiegata qualità, dell’atto di rinuncia al compenso di amministratore del sig. Zhang Kangyang e della relativa delibera assembleare di nomina e di gratuità della carica contenute nel verbale di assemblea del 18 febbraio 2019 della società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA come indicata nell’atto introduttivo del giudizio; - Accertare, quantificare e dichiarare l’ammontare del compenso spettante al sig. Zhang Kangyang per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della società FC INTERNAZIONALE MILANO SPA, a partire dalla data di nomina sino a tutt’oggi, anche ricorrendo a criteri di valutazione equitativa. Con vittoria di spese e compensi di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Disporre idonea Consulenza Tecnica d’ Ufficio al fine di quantificare il compenso spettante al sig. Zhang Kangyang per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della FC Internazionale Milano Spa a far data dalla sua nomina sino ad oggi; B) Disporre idonea Consulenza Tecnica d’Ufficio per la traduzione dei documenti, non in lingua italiana, prodotti da parte attrice”. Dichiarare, altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.”*

#### CONCLUSIONI CONVENUTO F.C. INTERNAZIONALE S.p.A.

*“IN VIA PREGIUDIZIALE - Dichiarare il difetto di rappresentanza processuale e sostanziale di China Construction Bank (Asia) Corporation Limited, per tutti i motivi di cui in atti e, per l’effetto, respingere la domanda avversaria; NEL MERITO - Respingere integralmente le domande formulate da China Construction Bank (Asia) Corporation Limited, anche in via istruttoria, in quanto inammissibili e/o radicalmente infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atti; IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell’emissione della sentenza.”*

#### CONCLUSIONI CONVENUTO ZHANG KANGYANG

*“Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare: - in via preliminare, dichiarare il difetto di rappresentanza sostanziale in capo all’attrice China Construction Bank (Asia) Corporate Limited, ed il conseguente difetto di capacità processuale, per i motivi esposti in atti, e per l’effetto respingere tutte le domande di parte attrice; - nel merito, respingere tutte le domande proposte dall’attrice China Construction Bank (Asia) Corporation Limited, perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti; Con vittoria di spese e compensi di lite. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su qualsivoglia domanda nuova fosse introdotta dall’attrice nel presente giudizio.”*

#### **1. Le vicende processuali**

La presente causa è stata introdotta con atto di citazione notificato in data 05.07.2022 da China Construction Bank (Asia) Corporation Limited (di seguito “CCBA”) nei confronti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di

seguito “Inter”) e Kangyang Zhang (di seguito “Zhang”) – all’epoca presidente del Consiglio di amministrazione della società – al fine di ottenere la declaratoria d’inefficacia nei propri confronti della delibera del 18.2.2019 con cui Zhang ha rinunciato al proprio compenso.

In particolare, l’attore ha censurato la delibera gravata giacché – in tesi – costituente atto abdicativo di un diritto di credito di Zhang recante pregiudizio alle ragioni creditorie della banca attrice nei confronti del convenuto. Quest’ultimo si è infatti reso garante personale del debitore principale (Great Matrix Limited, soggetto mutuatario nell’ambito di un contratto di finanziamento del 20.08.2020 nel quale la banca attrice riveste il ruolo di mandataria quale “*Facility Agent*” e “*Security Agent*” dei soggetti finanziatori), di cui Zhang è anche amministratore.

L’attore ha chiesto, dunque, accertati i presupposti di cui all’art. 2901 comma 1 n. 1 c.c., di:

- (i) dichiarare l’inefficacia nei propri confronti dell’atto di rinuncia al compenso di Zhang per la carica di Presidente del consiglio di amministratore di cui al verbale assembleare del 18.2.2019;
- (ii) accertare l’ammontare del compenso spettante al convenuto.

Si sono costituiti con autonome difese i convenuti.

Entrambi hanno eccepito il difetto di rappresentanza sostanziale in capo all’attrice e il conseguente difetto di capacità processuale.

Nel merito, hanno eccepito l’insussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione revocatoria e in particolare: la mancata dimostrazione della qualità di creditore e il conseguente difetto di legittimazione attiva; l’inammissibilità dell’impugnazione della delibera assembleare quale atto dispositivo; la non riconducibilità dell’atto dispositivo alla persona del debitore; l’assenza dell’“*eventus damni*”, della “*scientia fraudis*” e della “*participatio fraudis*” in capo a Inter.

Con ordinanza resa fuori udienza in data 8.5.2023, il Giudice istruttore ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti ed ha assegnato i termini per il deposito delle memorie istruttorie.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dar corso ad attività istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice istruttore in data 10.04.2024 ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

## **2. Quanto alle eccezioni preliminari delle convenute**

Il caso in esame sottopone al giudice italiano una controversia che trova il suo presupposto in accordi negoziali sottoscritti in territorio extracomunitario e tra soggetti di diritto estero, mentre la lite coinvolge anche un soggetto di diritto italiano, la società convenuta.

In proposito, rammenta in via preliminare il Collegio che, in ossequio all’art. 12 L. 218/1995, la *lex fori* regola il processo e sotto la sua disciplina ricadono altresì i presupposti processuali, quali la legittimazione ad agire, la legittimazione processuale e lo *ius postulandi*.

Il potere di rappresentanza sostanziale, qui speso dall’attrice, segue invece la legge dello Stato individuato secondo le regole di cui all’art. 60 L. 218/1995, come meglio di seguito.

Ciò premesso, vanno compiute le seguenti considerazioni.

**2.1.** Il Tribunale ritiene sussistente la legittimazione ad agire in capo a parte attrice ex art. 81 c.p.c., quale condizione dell'azione, da vagliare in base alla prospettazione della domanda e consistente nella coincidenza tra soggetto che propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato soggetto attivo del diritto o, in ogni caso, parte lesa di quel diritto. E ciò a prescindere dalla titolarità effettiva del rapporto controverso, che si configura invece, come noto, quale questione che attiene al merito della lite (cfr. Cass. civ., Sez. un. n. 2951/2016 e n. 1912/2012). Parte attrice si dichiara invero soggetto titolare, anche in via sostanziale, del diritto di credito azionato in quanto rappresentante anche sostanziale, e non solo processuale, dei titolari del diritto di credito sotteso alla lite.

È dunque rispettata tale condizione dell'azione, giacché l'istituto di credito attore si dichiara rivestito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, il diritto di credito qui azionato (cfr. Cass. 1334/2022). CCBA è, in altri termini, titolare del diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito. E ciò secondo la regola processuale interna di cui all'art. 81 c.p.c., soprarichiamata, come interpretata dalle Corti nazionali.

**2.2.** Passando alla rappresentanza sostanziale in capo a CCBA del ceto creditorio -ossia la reale titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio nonché il diritto di amministrare i crediti oggetto di lite, promuovendo iniziative a tutela di tali posizioni attive e ricevere i pagamenti, anche sul piano sostanziale- vanno compiute le seguenti considerazioni.

(i) CCBA sostiene di agire in quanto mandataria:

- quale "*Facility Agent*" e "*Security Agent*" dei soggetti finanziatori della mutuataria Great Matrix Limited, di cui Zhang è amministratore e garante personale. In particolare, parte attrice dichiara e prova di avere partecipato, in tale veste, al contratto di finanziamento del 20.08.2020 sotteso alla presente lite (cfr. pagg. 2-3 dell'atto di citazione, che richiamano i documenti nn. 3-4 "*Facility Agreement*" e "*Note Subscription Agreement*" ivi richiamati);
- quale "*Note Trustee*" ai sensi del "*Trust Deed*" del rapporto di mandato Intercorrente tra la stessa CCBA (quale "*Facility Agent*" e "*Security Agent*", richiamando i documenti nn. 5-6 di parte attrice) e i soggetti finanziatori rispetto a linee di crediti di cui il convenuto Zhang si è reso garante;
- quale "*Original Facility Agent*", "*Intercreditor Agent*", "*Security Agent*" e "*Note Trustee*" in virtù dell'"*Intercreditor Agreement*" sottoscritto in pari data con i creditori, la debitrice principale e i suoi garanti (che richiama il doc. 6 di parte attrice) e di soggetti a cui i debitori devono corrispondere i pagamenti.

(ii) Occorre, dunque, in primo luogo individuare la legge nazionale che regola tali disposizioni negoziali ed in virtù della quale il Collegio deve procedere all'interpretazione delle relative clausole azionate. In proposito:

- il quadro contrattuale si inserisce, per quel che qui rileva, nel rapporto di mandato conferito all'attrice, che segue la legge nazionale individuata dall'art. 60 L. 218/95 rubricato "*rappresentanza volontaria*" (non trovando infatti applicazione il precedente art. 57 L. 218/1995, che richiama la convenzione Convenzione di Roma del 19.6.1980 come sostituita dal regolamento (CE) n. 593/2008 CE, dalla cui applicazione sono espressamente escluse ipotesi quali quelle del caso di specie)<sup>1</sup>;
- L'art. 60 citato conduce all'individuazione nel caso in esame di due possibili leggi nazionali:
  - 1) in primo luogo, la legge d'interpretazione dei contratti dello Stato di Hong Kong (avendo qui parte attrice, il rappresentante sede d'affari, agendo a titolo professionale ad avendo in tale Stato una sede conosciuta o conoscibile a Zhang<sup>2</sup>);
  - 2) in subordine, la legge italiana, ove già CCBA ha esercitato il suo potere rappresentativo in concreto<sup>3</sup>.
- Ritiene l'Ufficio che nel caso di specie trovi applicazione il primo criterio, coincidente peraltro con la *lex contractus*, che le parti hanno pattiziamente convenuto negli accordi soprarichiamati (cfr. punto 15 intitolato "*Governing Law*" del doc. 5 "*Trust Deed*", "*In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto*").

(iii) Ciò premesso, l'Interpretazione del contratto nello Stato di Hong Kong:

- è disciplinata dalle regole di common law;
- tale disciplina contiene "*una regola interpretativa del tutto identica a quella prevista dall'art. 1363 c.c., che prevede la cosiddetta interpretazione complessiva. Ciò che distingue le norme sull'Interpretazione dei contratti del diritto inglese dalle nostre ... è che lo scopo dell'attività ermeneutica non è la scoperta della comune intenzione delle parti in senso soggettivo, ma dell'oggettivo significato che, nel contesto e nelle circostanze in cui il contratto è stato concluso, un reasonable man avrebbe attribuito alle espressioni usate*" (cfr. Cass. Civ. sez. I, 2 novembre 1995, n. 11392).

Applicando dunque tale regola interpretativa, ritiene il Collegio che i negozi conclusi dalle parti non lasciano dubbi sulla volontà oggettiva delle parti contraenti di conferire a CCBA i poteri di rappresentanza del credito e di recupero dello stesso presso i debitori, ivi incluso il garante.

Ed in particolare:

<sup>1</sup> Il regolamento (CE) n. 593/2008 esclude dalla sua applicazione, tra gli altri:

- della questione di stabilire se l'atto compiuto da un Intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire (e, analogamente, della questione di stabilire se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi l'intera organizzazione);
- delle questioni relative alla costituzione ed organizzazione di trust.

<sup>2</sup> "*La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo*".

<sup>3</sup> "*In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto*".

- la clausola n. 9 del “Trust Deed” prevede che “*The Note Trustee [i.e., CCBA] may at any time, at its discretion and without notice, take such proceedings and/or other steps or action (including lodging an appeal in any proceedings) against or in relation to the Issuer as it may think fit to enforce the provisions of the Trust Deed, the Intercreditor Agreement and the Notes, but it shall not be bound to take any such proceedings or any other action in relation to the Trust Deed, the Intercreditor Agreement or the Notes unless:(a)it shall have been so directed by a resolution of the Majority Decision Group (as defined in the Conditions); and (b) it shall have been indemnified and/or secured and/or prefunded to its satisfaction (cfr.doc. 5 di parte attrice, pag. 32)*”<sup>4</sup>;
- il “Intercreditor agreement” statuisce alla clausola 11.3 (e) quanto segue: “*The Security Agent [i.e., CCBA] may enforce performance of any Security Agent Claim in its own name as an independent and separate right. This includes any suit, execution, enforcement of security, recovery of guarantees and applications for and voting in respect of any kind of insolvency proceeding.*” (cfr.doc. 6, pag. 6 di parte attrice)<sup>5</sup>.

E’ dunque riscontrato l’effettivo potere rappresentativo di CCBA, ossia la reale titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio nonché il diritto di amministrare i crediti oggetto di lite, promovendo iniziative a tutela di tali posizioni attive e ricevere i pagamenti, anche sul piano sostanziale.

2.3. Infine, la procura alle liti è disciplinata dalla legge italiana, quale *lex fori*, secondo la regola di cui all’art. 12 l 218/1995.

Il mandato alle liti allegato all’atto di citazione espressamente delega i difensori a rappresentare e difendere parte attrice “*in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione, dell’azione di revocatoria della delibera assembleare del 18/02/2019 della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.*”.

Lo strumento di cui all’art. 2901 c.c. – qui esperito – è quindi espressamente richiamato nel mandato alle liti.

In ogni caso l’orientamento prevalente della Corte di legittimità, secondo il quale i poteri conferiti al difensore sono di particolare ampiezza e non soffrono limitazioni<sup>6</sup> -fino ad estendersi a domande comunque ricollegabili

<sup>4</sup> senza preavviso, avviare procedimenti e/o altre iniziative o azioni (ivi compresa la presentazione di un’impugnazione in qualsiasi procedimento) contro o in relazione all’Emittente, come riterrà opportuno per far valere le disposizioni del Trust Deed, dell’Accordo tra Creditori e delle Obbligazioni garantite, ma non sarà obbligata ad intraprendere alcuna azione in relazione al Trust Deed, all’Accordo tra Creditori o delle Obbligazioni garantite salvo che:

(a) le sia stato impartito un ordine in tal senso da una delibera del Gruppo Decisionale di Maggioranza (come definito nelle Condizioni);

(b) sia stata indennizzata e/o garantita e/o prefinanziata in modo soddisfacente.

<sup>5</sup> L’Agente garante [CCBA, ndr] può far valere l’adempimento di qualsiasi Richiesta dell’Agente garante, a proprio nome, come diritto autonomo e separato. Ciò include la facoltà di promuovere qualsiasi azione, esecuzione forzata, escussione di garanzie, recupero di garanzie e richieste e deliberazioni in relazione a qualsiasi tipo di procedura di insolvenza.

<sup>6</sup> Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 5 agosto 2021, n. 22380: “*La procura alle liti conferita in termini ampi e omnicomprensivi è idonea, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione, nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’Interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa.*”

all'oggetto originario<sup>7</sup>- consente di ritenere coperta dal mandato alle liti anche la domanda svolta dall'attrice, inizialmente in via incidentale e poi in via principale con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., di revocatoria dell'atto di rinuncia del compenso da parte di Zhang Kangyang.

Non risulta invero introdotta una causa nuova e distinta, eccedente l'ambito della lite originaria ovvero un rapporto litigioso soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello per il quale la procura è stata rilasciata, come meglio anche di seguito.

Con conseguente sussistenza dello *ius postulandi* in capo ai suoi difensori in favore di China Construction Bank attribuito loro dalla procura alle liti, rispetto alla pretesa cristallizzata nell'atto di citazione.

### ***3.Gli eventi verificatisi nel corso del giudizio***

**3.1.** Parte attrice ha dato atto nel corso del giudizio che la propria posizione creditoria nei confronti di Zhang è stata confermata con sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale ha dichiarato sussistenti i requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Prima Istanza della Corte Suprema della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (cfr. sentenza n. 769/2024 pubbl. il 12/03/2024, Corte d'Appello Milano). In particolare, la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 64 L. 218/1994 per la sentenza straniera passata in giudicato del suo *“effetto di cosa giudicata sostanziale e di cosa giudicata formale o di cosa giudicata processuale, sia fra le parti sia nei confronti dei giudici italiani”* (cfr. Cass. SS.UU 18.11.08 n. 27338).

Per quel che qui rileva, la pronuncia di Hong Kong ha condannato l'odierno convenuto Zhang al pagamento delle somme riportate in nota<sup>8</sup> a favore dell'attrice.

Si tratta, come a breve, quello dell'esistenza di un rapporto di debito/credito, del primo elemento costitutivo dell'azione revocatoria, contestato inizialmente dalle convenute, questione superata da tale pronuncia.

**3.2.** L'Inter ha a sua volta precisato che lo scorso 22 maggio 2024 il fondo americano Oaktree è divenuto il nuovo socio di maggioranza dell'Inter – detenendo ora il 99,6% delle sue partecipazioni sociali – sino a quel momento detenuta dal Gruppo Suning facente capo alla famiglia di Zhang.

A seguito di tale passaggio di proprietà, il Consiglio di Amministrazione dell'Inter è decaduto per dimissioni di alcuni dei suoi consiglieri: l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. In data 4 giugno 2024 quest'ultimo ha quindi il nuovo Presidente di Inter nella persona di Giuseppe Marotta, che ha quindi sostituito da Zhang.

---

<sup>7</sup> Cfr. Cass. Civ., SS. UU, 14/03/2016, n. 4909.

<sup>8</sup>La sentenza della Corte Suprema di Hong Kong ha stabilito che:

“(ZHANG KANGYANG) paghi all'Attore le seguenti somme o loro equivalenti in dollari di Hong Kong al momento del pagamento:

1.US\$254.958.050,00 che rappresenta il totale del capitale e degli Interessi totali in essere ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e dei Documenti della Nota al 5 luglio 2021;

2.US\$2.577.909,17 che rappresenta gli Interessi di mora sulla somma in essere ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, al tasso contrattuale del 13% per anno maturato dal 5 luglio 2021 fino al 2 agosto 2021;

3.Gli Interessi su US\$254.958.050,00 dal 3 agosto 2021 fino al pagamento, a un tasso contrattuale del 13% l'anno.

Tale ultima vicenda non incide sulle considerazioni che seguono, giacché la lite attiene al credito che asseritamente Zhang avrebbe maturato nei confronti dell'Inter nel periodo pregresso in cui ha ricoperto la carica di Presidente.

#### **4. Quanto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.**

Come noto, i presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. sono i seguenti:

- a) la sussistenza di un diritto di credito vantato nei confronti del debitore, per cui legittimato all'azione è il solo creditore – anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o termine – che sia tale al momento della proposizione dell'azione;
- b) l'elemento oggettivo dell'*eventus damni*, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore a causa del quale il patrimonio di parte debitrice diviene insufficiente a soddisfare il credito o, comunque, rende tale soddisfacimento più difficoltoso;
- c) il *consilium fraudis*. È necessario, infatti, che la condotta di parte debitrice sia caratterizzata – dal punto di vista soggettivo – da un intento frodatorio, ossia dall'effettiva consapevolezza della natura pregiudizievole del proprio comportamento che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio debitore in pregiudizio dei creditori;
- d) nel caso di atti dispositivi a titolo oneroso la *scientia damni* del terzo e, nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la *participatio fraudis* del terzo. Le esigenze di certezza del traffico giuridico e la tutela della buona fede impongono infatti che la posizione dei terzi a favore dei quali l'atto dispositivo è compiuto trovi protezione solo laddove il loro acquisto sia stato a titolo oneroso e, anche in questo caso, laddove questi non siano stati compartecipi dell'intento fraudolento del debitore. Quando l'atto sia anteriore al sorgere del credito e a titolo oneroso, il terzo deve partecipare della condotta del debitore.

Al verificarsi di tali condizioni consegue l'inefficacia degli atti dispositivi, oggetto di domanda revocatoria.

#### **4.1. La domanda di revocatoria della delibera assembleare**

Introducendo il giudizio, parte attrice ha sottoposto a domanda revocatoria “*l'atto di rinuncia al compenso di amministratore del sig. Zhang Kangyang di cui al verbale assembleare del 18 febbraio 2019*” dell'Inter (cfr. *petitum* dell'atto di citazione).

Inizialmente, è stato quindi individuato come oggetto della domanda attorea il solo verbale assembleare della società convenuta, quale atto a titolo gratuito a contenuto patrimoniale (cfr. citazione pag. 10), che avrebbe reso sensibilmente problematica e certamente più difficoltosa la realizzazione del credito di CCBA.

Secondo la tesi attorea, tale atto sarebbe stato dolosamente preordinato a pregiudicare le ragioni creditorie dei soggetti finanziatori, qui rappresentate da CCBA.

*In limine* va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui in via generale non è ammissibile l'esperibilità della revocatoria nei confronti delle delibere assembleari delle società capitali (salve particolari ipotesi, cfr. Cass.

n. 6384/23), soprattutto nei casi in cui tale delibera abbia natura di atto endosocietario. Non può quindi qualificarsi la delibera come atto di rinuncia a un diritto non ancora insorto come atto dispositivo pregiudizievole verso i creditori.

In ogni caso, anche volendo superare tale ostacolo e anche volendo ritenere per completezza che questo sia uno dei casi in cui sia ammissibile l'*actio pauliana* contro una delibera assembleare, non ne sussistono comunque gli elementi costitutivi.

Invero, la delibera assembleare dell'Inter qui censurata:

- (i) non è un atto dispositivo del patrimonio del debitore:
  - né sotto il profilo soggettivo, non essendo un atto direttamente riconducibile al debitore dell'attrice, Zhang, bensì riferibile ad altro e diverso soggetto, ossia l'Inter;
  - né sotto il profilo oggettivo, giacché con tale delibera non è stato in alcun modo revocato il diritto al compenso eventualmente riconosciuto in precedenza dalla stessa assemblea a Zhang.

L'assemblea, nominando il convenuto, ha infatti solo preso atto delle dichiarazioni dei consiglieri, tra cui il Presidente Zhang, a non ricevere alcun compenso (cfr. doc. 2 parte attrice, delibera impugnata). I soci hanno dunque solo preso atto della scelta di Zhang di non ricevere alcun compenso. La volontà assembleare non ha dunque inciso, disponendo l'elisione, di un diritto di credito già acquisito nel patrimonio di Zhang (il quale deve sorgere dallo Statuto o dalla delibera assembleare che lo abbia precedentemente riconosciuto, come meglio di seguito);
- (ii) non è un atto dannoso poiché la delibera non ha cagionato una dismissione patrimoniale del debitore ossia, una diminuzione della sua capienza. Tanto è vero che l'eventuale accoglimento della revocatoria della delibera qui gravata non determinerebbe in via automatica l'esistenza di un asset positivo riferibile al debitore ed aggredibile da parte creditrice. Sarebbe ulteriormente necessaria una nuova delibera della società convenuta che provveda a riconoscere il compenso -ormai ex post- all'allora presidente del C.d.A.;
- (iii) non vi è prova del *consilium fraudis* del debitore, giacché l'atto dispositivo contestato è anteriore al sorgere del credito. Sono invero rinvenibili indizi seri, precisi e concordanti di segno inverso ex art. 2729 c.c. che fanno presumere la mancanza di tale elemento soggettivo. Si fa riferimento:
  - all'anteriorità del preteso atto dispositivo -del 18.2.2019- rispetto al sorgere del credito, essendo la fonte di quest'ultimo il contratto di finanziamento del 20.08.2020;
  - alla gratuità che sempre storicamente ha caratterizzato l'incarico di Presidente del C.d.A. dell'Inter, quale prassi consolidatasi nell'ambito della vita sociale della convenuta (cfr. doc. 2 di parte convenuta);
  - alla conferma di tale tradizione anche per gli amministratori nominati insieme con Zhang sin dal 2016 nel C.d.A. e nel 2019;
  - al rispetto di tale prassi anche dopo la cessazione dalla carica del convenuto. Invero Giuseppe Marotta, che ha sostituito Zhang, ha assunto la carica a titolo gratuito.

Dunque, la tradizione della società proprietaria dell'omonimo gruppo calcistico ha sempre mantenuto la gratuità dell'incarico di Presidente, quale titolo onorifico. In tale contesto, anche temporale, ritiene il Tribunale di escludere l'intento frodatorio del convenuto debitore, trovatosi - sin dal 2016, quattro anni prima del sorgere del credito per la cui tutela l'attrice agisce- in un contesto ove non percepire il compenso corrispondeva all'immagine del Presidente quale carica di prestigio in sé.

Resta assorbita ogni questione circa la *participatio fraudis* o *scientia damni* del terzo, l'Inter, sicuramente in ogni caso insussistente (tenuto conto della tradizione della società sopra riportata e che il gruppo a cui apparteneva Zhang appariva solido avendo apportato liquidità per l'importo di € 347.112.089,21).

#### **4.2. La domanda revocatoria della rinuncia al compenso di Zhang.**

##### *4.2.1. L'ammissibilità di tale domanda*

Nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1. c.p.c., parte attrice ha esteso la domanda revocatoria all'atto di rinuncia al compenso compiuta da Zhang e richiamata nel corso dell'assemblea dei soci dell'Inter del 18.2.2019, e di cui la delibera dà atto.

In primo luogo, ritiene il Tribunale che tale estensione del perimetro oggettivo della lite compiuta da CCBA sia ammissibile, in quanto da qualificare quale "*mutatio libelli*" e non quale "*emendatio libelli*".

In particolare, va rammentato l'orientamento della Corte di legittimità, secondo cui "*la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima, purché 1) si riferisca si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o 2) sia a questa collegata*" (cfr. Cass. SS.UU. 12310/2015).

Tale duplice requisito è senz'altro presente nel caso in esame, tenuto conto che la rinuncia al compenso e la presa d'atto dell'assemblea afferiscono:

- ✓ allo stesso *petitum* sostanziale, ovvero la revocatoria della pretesa fuoriscita dal patrimonio del debitore di un diritto credito vantato verso l'Inter;
- ✓ alla stessa *causa petendi*, al fatto costitutivo del credito oggetto di revocatoria (Cass. n. 3363/2019), identificato nel diritto al compenso per la carica di Presidente del C.d.A..

##### *4.2.2. Nel merito*

Nel merito, va rammentato che l'azione revocatoria di atti abdicativi quale è da ritenersi la rinuncia è ammessa solo entro stretti limiti. È richiesto infatti che tale atto, pregiudizievole delle pretese del creditore, cada su una situazione giuridica attiva ormai acquisita del patrimonio del debitore.

In proposito la Corte di legittimità (cfr. Cass. 11 maggio 2007, n. 10879) ha chiarito che l'azione revocatoria:

- a. È ammissibile quando l'atto abdicativo cada su una posizione giuridica già potenzialmente acquisita nei suoi elementi costitutivi al patrimonio del rinunziante (ad esempio la rinuncia all'eredità).

- b. Ove invece la rinuncia abbia ad oggetto una facoltà che non comporta una modifica attiva o passiva nel patrimonio del debitore (essendo necessario un ulteriore adempimento dell'obbligo da parte), l'azione revocatoria non è ammessa (cfr. Cass. 11 maggio 2007, n. 10879).

In particolare, *“l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata (cfr. Cass. 18291/2020).*

La fattispecie qui indagata rientra nell'ipotesi sub. b).

Invero, la posta attiva litigiosa non è mai tuttavia stata acquisita nella sfera giuridica attiva di Zhang.

E ciò tenuto conto che:

- ✓ l'onerosità non è considerata un elemento indispensabile del rapporto societario di amministrazione (cfr. Corte di cassazione n. 285 del 2019 e n. 3657 del 2020, Tribunale Milano, R.G. N. 13175/2018, 14.10.2014, Presidente Mambriani). Infatti:
  - tale rapporto non può essere infatti assimilato a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato ovvero di un prestatore d'opera, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 36 Cost. (Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 1545 del 2017). Il contratto di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito;
  - in tale prospettiva deve essere letto il combinato disposto degli artt. 2364, comma 1, n. 3 e 2389, comma 1 c.c. – il quale prevede che il compenso di un amministratore di S.p.A. è stabilito all'atto di nomina o dall'assemblea (Trib. Milano 4.10.2024, cit.);
  - il dato normativo, insomma, non statuisce un regime di necessaria onerosità del compenso.
- ✓ Lo Statuto dell'Inter non stabilisce il compenso spettante agli amministratori ma ripete solo il dato normativo sopra citato, prevedendo all'art 10.8 -rubricato *“emolumenti spettanti organo di gestione”*- che *“i compensi spettanti all'organo amministrativo sono determinati dall'assemblea dei soci”*.
- ✓ L'atto di nomina di Zhang non ha stabilito alcun compenso a suo favore.
- ✓ Quella di Zhang non è dunque una rinuncia a una posizione già potenzialmente acquisita nei suoi elementi costitutivi- come richiesto dalla Corte di legittimità per poter essere richiamata- ma la rinuncia a una sua mera facoltà.
- ✓ Non vi è stato dunque alcun pregiudizio alle ragioni creditorie di CCBA attesa l'insussistenza di una diminuzione della capienza patrimoniale su cui potrebbe incidere positivamente la revocazione da parte del Tribunale, la cui pronuncia non potrebbe portare alla restituzione di un bene nell'attivo di Zhang.
- ✓ Non sussiste la *participatio fraudis* (o *scientia damni*) del terzo, qui Inter, considerato – oltre all'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito – che Zhang aveva ricoperto la carica a titolo gratuito dal 2016, la gratuità era prevista nei confronti di tutti gli amministratori e da sempre era a titolo gratuito.

Resta assorbita ogni questione circa l'anteriorità e l'onerosità dell'atto in questione.

### ***5. Il governo delle spese***

Il rigetto totale delle domande di parte attrice comporta che il governo delle spese di lite segua la regola della soccombenza dell'attrice, tenuta alla rifusione delle stesse a favore di ciascuno convenuto che si è difeso in via autonoma sviluppando anche autonome tesi argomentative.

La quantificazione delle stesse viene compiuta come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della media complessità delle questioni trattate e della considerazione che il processo ha avuto un rapido sviluppo, senza dare ingresso ad attività istruttorie.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, sulle domande svolte da CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED nei confronti di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. e KANGYANG ZHANG, con atto di citazione notificato in data 05-07-2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta le domande di China Construction Bank (Asia) Corporation Limited per i motivi indicati in narrativa;
2. condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite pari a €11.000,00 per compensi a favore di ciascuno dei convenuti oltre I.V.A. se dovuta, C.P.A., 15/12,50% di spese generali e di registrazione.

Così deciso in Milano, il 12.09.2024

Il Presidente

*Angelo Mambriani*

Il Giudice estensore

*Alima Zana*